

6.9.2018

A8-0245/146

**Emendamento 146**

**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 38 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 147****Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 39***Testo della Commissione*

(39) *La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

*Emendamento*

(39) *Gli Stati membri dovrebbero disporre che, se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti dovrebbero cooperare in buona fede per garantire che non siano disponibili sui loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non dovrebbe comportare l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetto che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.*

Or. en

**Emendamento 148****Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 39 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**(39 bis)        Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indugio. I titolari dei diritti dovrebbero giustificare ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 200/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.**

Or. en

6.9.2018

A8-0245/149

**Emendamento 149**

**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 39 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39 ter) Non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero organizzare dialoghi tra i portatori di interessi al fine di armonizzare e definire le migliori prassi. Dovrebbero fornire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e di cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti per l'uso delle loro opere o altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si dovrebbe tenere conto in particolare dei diritti fondamentali e del ricorso a eccezioni e limitazioni. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione a garantire che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.*

Or. en

**Emendamento 150****Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

*(4 bis) "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online": un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti, che il servizio provvede a ottimizzare e a promuovere a scopo di lucro. Le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e i servizi che agiscono a fini non commerciali, come le enciclopedie online, e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici, non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;*



**Emendamento 151**

**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE ***di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata*** per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico ***da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.***

Or. en

6.9.2018

A8-0245/152

**Emendamento 152**

**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

**Relazione**

**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.***

Or. en